



COMUNE DI PERNUMIA
(*Provincia di Padova*)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

MICRONIDO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ 2021

ART. 1- FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di micronido quale servizio sociale di interesse pubblico, è istituito ai sensi della Legge Regionale 32/90, dalla L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e D.G.R. N.84 del 16/01/2007.

Il micronido è un luogo di educazione dove vengono stimulate le potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali dei bambini e il loro pieno sviluppo armonico nell'ambito di un percorso di socializzazione, apprendimento ed integrazione.

Il micronido è inoltre una comunità educativa finalizzata a promuovere un sostegno adeguato alla famiglia, per agevolare l'accesso di entrambi i genitori al lavoro.

Il servizio è rivolto a bambini dai *3 mesi ai 3 anni*, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio è consentito a chiunque, senza discriminazioni di sorta, nel rispetto dei principi dettati dall'Ordinamento Costituzionale Italiano e dalla Corte Europea dei Diritti del bambino.

In via generale l'accesso è prioritariamente riservato ai bambini residenti nel Comune di Pernumia.

I bambini non residenti nel Comune di Pernumia possono accedere al servizio, nei limiti di disponibilità.

ART. 3 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRONIDO E COMPITI DEL GESTORE

La gestione del micronido viene affidata a terzi in concessione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante procedura negoziata semplificata riservata ad associazioni locali di promozione sociale, di cui alla L. 383/00 e alla L.R. 27/01 art.43, senza scopo di lucro, che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di gestione di servizi per l'infanzia, ai sensi della Legge 449/97, dell'art. 113 bis del T.U. 18/08/2000, n. 267.
- b) mediante gara ad evidenza pubblica riservata alle cooperative sociali di tipo A, ai sensi della L.R. 03.11.2006, n. 23, art. 2, comma 1, lett. a);

L'affidamento della gestione del micronido verrà effettuato sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 32/90.

Il gestore è tenuto ad acquisire le necessarie autorizzazioni per la gestione del servizio di Micronido, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

E' tenuto inoltre ad assicurare la gestione dell'attività del micronido nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla convenzione per l'affidamento del servizio.

ART. 4 – RICETTIVITÀ DEL MICRONIDO

La struttura adibita a micronido sita a Pernumia in Via Beolco n. 10/B ha una capienza stimata di n. 24 posti, **di cui 6 destinati ai lattanti**. È inoltre prevista la facoltà di aumentare un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, nella misura non superiore al 20%. (L.R.32/1990).

L'organizzazione degli spazi dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, in modo da assicurare un corretto svolgimento delle attività pedagogiche ed assistenziali, oltre che una gestione economica della struttura.

ART. 5 – MODALITA' E CRITERI DI AMMISSIONE

L'avviso per la domanda di ammissione dovrà essere reso noto mediante apposito bando, da pubblicarsi nella bacheca degli "Avvisi Pubblici" del Micronido, nei luoghi pubblici *compreso il sito web e l'Albo Pretorio on line del Comune di Pernumia* entro MARZO (per gli inserimenti da Settembre ad APRILE dello stesso anno educativo).

Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta libera su apposito modulo predisposto dalla struttura e dovranno pervenire al Micro Nido entro il 30 APRILE a mano, o e-mail o tramite raccomandata A/R. Costituiscono motivo di esclusione: la mancata sottoscrizione o la trasmissione della domanda oltre il termine consentito.

Hanno titolo di ammissione al micronido i bambini di età compresa **dai 3 mesi ai 3 anni**. E' lasciata inoltre la facoltà ai genitori di scegliere, al raggiungimento del terzo anno di età, se dimettere il figlio o fargli continuare la frequenza al micronido fino al termine dell'anno educativo o alla data di inizio della scuola dell'infanzia.

I posti liberi, risultanti dopo l'approvazione della graduatoria potranno essere ricoperti con domande extrabando da presentarsi nel mese precedente a quello di inserimento.

Nel caso in cui le richieste di accoglimento siano superiori al numero dei posti disponibili, saranno predisposte le graduatorie di ammissione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

ART. 6– GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) La graduatoria di accesso al servizio viene predisposta dal Concessionario del Servizio secondo le modalità previste dal presente Regolamento e trasmessa al Comune per la validazione.
- 2) La graduatoria, una volta validata dal Responsabile dei servizi sociali rimarrà valida per tutto l'anno educativo.
- 3) La graduatoria viene pubblicata presso la bacheca del Micro Nido e l'Albo Pretorio on line, **solo qualora le domande di ammissione superino i posti disponibili.**
- 4) Ai fini dell'accesso alla graduatoria si considerano prioritarie le domande presentate dalle famiglie con bambini che presentino minorazioni psico-fisiche o sensoriali, attestate da idonea documentazione medica rilasciata dall'autorità sanitaria competente.
- 5) E' cura del concessionario comunicare ad ogni famiglia l'ammissione del proprio iscritto.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, viene garantita la priorità ai minori residenti a Pernumia.

In caso di numero di domande superiori all'offerta, viene formata una graduatoria di ammissione suddivisa nelle seguenti due graduatorie:

- a) graduatoria residenti a Pernumia;
- b) graduatoria residenti in Comuni diversi.

Ciascuna delle due graduatorie viene redatta sulla base dei requisiti di preferenza indicati nella tabella seguente:

Bambini con minorazione psico-fisica o sensoriale (certificata da medico ULSS)	Punti 70
Bambini orfani di entrambi i genitori	Punti 30
Bambini conviventi con un solo genitore	Punti 15
Bambini con entrambi i genitori lavoratori: <input type="checkbox"/> <u>x ogni genitore a tempo pieno</u> <input type="checkbox"/> <u>x ogni genitore lavoratori part-time</u>	Punti 6 Punti 3
Famiglie con numero di figli minori, uguale o maggiore a tre	Punti 8
Bambini i cui genitori accudiscano persone non autosufficienti (con certificazione ULSS)	Punti 7
Bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio familiare segnalato dai servizi sociali (non contemplate nei punti sopra elencati)	Punti da 5 a 15
Inserimento dal mese... : <input type="checkbox"/> settembre <input type="checkbox"/> ottobre <input type="checkbox"/> novembre <input type="checkbox"/> dicembre <input type="checkbox"/> gennaio <input type="checkbox"/> febbraio <input type="checkbox"/> marzo <input type="checkbox"/> aprile	Punti 8 Punti 7 Punti 6 Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 2 Punti 1
Bambini con mamma in gravidanza al momento dell'iscrizione (da documentare)	Punti 4

Ulteriore punteggio da attribuire per la graduatoria dei non residenti:

Bambini non residenti con almeno un genitore che dimostri di svolgere regolare attività lavorativa all'interno del territorio comunale, o con fratelli già frequentanti le scuole del territorio comunale	Punti 3
---	---------

In caso di parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base ai seguenti criteri:

1. al mese di inserimento;
2. condizione economica del nucleo familiare con ISEE minore;
3. in mancanza della certificazione ISEE, secondo il numero di protocollo.

Allo scopo di assicurare aderenza alle mutevoli condizioni socio economiche della cittadinanza utente, i criteri stabiliti e la relativa tabella applicativa, sopra riportata, possono essere modificati dalla giunta Comunale sentito il Comitato di verifica e qualità.

L'ammissione alla struttura Micronido sarà trasmessa con comunicazione a cura della medesima. Qualora il richiedente o chi per esso non si presenti per la conferma entro **15** giorni dalla comunicazione, questi sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e sarà interpellato il richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente seguente.

Possono essere inseriti al nido, con determinazione del responsabile del servizio, previa relazione e proposta dei servizi sociali, anche a prescindere dalla collocazione in graduatoria, bambini che vivono in grave situazione di disagio psico-fisico e/o sociale attestato dai presidi socio-sanitari pubblici.

I bambini che nel corso dell'anno scolastico si trasferiscono in altro comune possono continuare a frequentare l'asilo fino al termine dell'anno scolastico a condizione che la famiglia si impegni a pagare l'intera retta *eventualmente* prevista per i non residenti.

ART.7 – DETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E RETTE DI FREQUENZA

Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto l'eventuale contributo economico in conto gestione erogato dalla Regione e dal Comune.

Le rette sono determinate annualmente sulla base dei costi medi di gestione accertati l'anno precedente e deliberate annualmente dalla Giunta comunale su proposta del soggetto gestore, tenuto conto del rendiconto delle spese di gestione del servizio.

La determinazione della retta di frequenza potrà essere rapportata all'ISEE documentata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. In questo caso la tariffa calcolata in base all'autocertificazione ISEE, e la tariffa massima applicata in mancanza di questa, hanno valore fino al termine dell'anno scolastico.

In assenza dell'applicazione dell'ISEE per la determinazione delle rette di frequenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere annualmente un contributo economico alle famiglie sulla base delle condizioni socio-economiche ai sensi dell'art. 69 della L.R. 28.01.2000, n. 5.

La retta va pagata per undici mensilità con esclusione della chiusura estiva.

La retta è ridotta nei casi seguenti:

- a) per il secondo, o ulteriore figlio che frequenta contemporaneamente - *riduzione del 20%*;
- b) per minori diversamente abili (previa certificazione)- *riduzione del 50%*.
- c) in caso di malattia del bambino per almeno 10 giorni consecutivi, esclusi sabato e domenica, debitamente certificata, *riduzione del 10%*;
- d) chiusura della struttura per cause non imputabili al gestore (calamità, ordinanze di chiusura, ecc), – *riduzione del 10% (solo il primo mese di competenza), con un'interruzione minima del servizio di almeno dieci gg (effettivi) anche non consecutivi;*
- e) in caso di protrarsi della chiusura oltre il 1°mese (disposta dalle Autorità), – *riduzione del 100%*;

Le riduzioni di cui alla lettera a) e b) vanno compensate con intervento a carico dell'Amministrazione comunale, compatibilmente alle risorse di bilancio.

In caso di riapertura del micro nido dopo il un periodo di chiusura imposto dalle Autorità, per il primo mese, la retta mensile è proporzionata ai giorni effettivi di ripresa del servizio.

Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si procede, dopo una formale ingiunzione di pagamento a cura della struttura, oltre l'eventuale formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale di contabilità.

In casi di emergenza e/o stati di calamità decretate dalle preposte Autorità, tali da imporre la chiusura della struttura, l'Amministrazione Comunale, mediante apposito provvedimento potrà riconoscere la sospensione delle rette dovute dalle famiglie o intervenire in quota parte con le risorse che si possono rendere disponibili.

ART. 8 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La famiglia del minore frequentante il Nido può rinunciare al posto previa specifica e motivata dichiarazione scritta, con un preavviso di almeno 2 mesi.

In caso di mancato preavviso o di ritiro del bambino durante il suddetto periodo, la famiglia è tenuta a corrispondere il pagamento di una quota pari all'equivalente **di 1 retta mensile**.

La conservazione del posto è comunque subordinata al pagamento della retta mensile.

I bambini possono essere esclusi dal Micronido anche per i seguenti motivi:

1. Assenze non giustificate superiori a un mese;
2. Qualora la frequenza non inizi alla data assegnata senza giustificato motivo;
3. Ripetute inadempienze al Regolamento;
4. Mancato pagamento di due rate mensili previa diffida formale da inviare 10 giorni antecedenti l'esclusione.

L'esclusione, con comunicazione scritta ai genitori, viene comunicata dal Concessionario del servizio e trasmessa per conoscenza ai Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

ART.9 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

Il servizio micronido si articola da settembre a luglio nel rispetto del calendario annuale che verrà predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Comitato di verifica della qualità, di cui al successivo art. 11 entro il mese di LUGLIO dell'anno scolastico precedente.

Il funzionamento del micronido dovrà essere conforme ai criteri di gestione indicati nel progetto educativo e al disciplinare interno di gestione.

Il numero e la qualifica del personale di servizio sono fissati secondo le norme previste dalla legge regionale 23/04/1990, n. 32 e successive modifiche, dalla L.R. 22/2002, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Il servizio dovrà essere garantito dalle ore 7.30 alle ore 16.15, secondo le modalità descritte nel progetto educativo, con ingresso dalle 7.30 alle 9.00; uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16.15.

Il servizio potrà essere tuttavia prolungato nei seguenti casi:

- a) al massimo fino alle ore 17.00, qualora venisse richiesto **da almeno 3 famiglie**.
- b) al bisogno, previo accordo a cura della famiglia con la struttura.

ART.10 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di ristorazione scolastica viene offerto ai bambini che frequentano il micronido nel rispetto dei principi dietetici, nutrizionali e di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente.

I pasti, le tabelle dietetiche e le diete speciali sono stabilite dall'Ente gestore nel rispetto della convenzione e della normativa vigente in materia.

Le tabelle dietetiche e le diete speciali verranno preventivamente sottoposte alla convalida del servizio pubblico competente dell'Azienda ULSS 17 di Monselice.

Non sono ammesse deroghe ai pasti o alimenti che non siano espressamente previsti dalle tabelle dietetiche.

ART. 11 – ASSISTENZA AI BAMBINI FREQUENTANTI

L'assistenza ai bambini frequentanti il micronido deve essere effettuata in via continuativa ad opera del personale del Concessionario del servizio, per tutto l'orario di permanenza degli stessi presso la struttura.

Qualora dopo l'orario di chiusura del servizio un bambino non sia ancora stato ritirato, l'educatrice presente è tenuta a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita.

Il micronido si avvale del servizio sanitario e di medicina preventiva dell'ULSS competente per territorio.

L'organico del nido potrà essere rinforzato da operatori messi a disposizione dall'ULSS per l'inserimento e l'assistenza di bambini portatori di handicap opportunamente segnalati dai servizi di riabilitazione.

L'inserimento di bambini con handicap meno gravi potrà avvenire con adeguata riduzione del numero dei bambini componenti il gruppo.

ART. 12 - PERSONALE

Tutti gli educatori devono essere in possesso del diploma per educatori della prima infanzia riconosciuti dalla normativa vigente e ciò al fine di garantire la necessaria qualità dell'azione educativa.

La pianta organica dovrà assicurare la presenza di un educatore ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi, e di un educatore ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi, in relazione alla frequenza massima.

I compiti del personale educativo sono così stabiliti:

- a) Favorire i processi formativi e relazionali del bambino, attraverso la progettazione educativa e didattica;
- b) Realizzazione delle attività educative e ludiche;
- c) Verifica degli obiettivi e dei risultati;
- d) Aggiornamento professionale e culturale (con cadenza minima annuale);
- e) Assicurare al bambino cure adeguate nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi ritmi psico-biologici.

I compiti del personale ausiliario sono:

- a) Curano la pulizia e l'ordine degli spazi interni ed esterni, dell'attrezzatura e del guardaroba;
- b) Partecipano ai corsi di aggiornamento e formazione insieme al personale educativo ad altri aggiornamenti previsti per tale ruolo.

ART. 13 – COMITATO DI VERIFICA DELLA QUALITÀ

E' istituito un Comitato di verifica della qualità del micronido così costituito:

- dal Sindaco o Assessore delegato del Comune di Pernumia;
- dal Responsabile del Servizio sociale o Assistente sociale del Comune di Pernumia;
- da un rappresentante dell'ente gestore del Micronido;

- da n. 2 genitori rappresentanti dei bambini utenti del servizio designati dall'Assemblea dei Genitori.

Il Comitato di verifica della qualità è presieduto dal Sindaco del Comune di Pernumia o dall'Assessore Delegato, esso viene convocato, **almeno una volta l'anno**.

Il Comitato di gestione dura in carica 2 anni.

I componenti del Comitato decadono:

- a) quando cessa la loro condizione di utenti del servizio;
- b) in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del presidente, i genitori e gli operatori del micronido.

Le convocazioni del Comitato verranno effettuate dal Presidente per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi d'urgenza.

Il verbale delle riunioni viene redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i membri del Comitato.

ART.14 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Al Comitato di verifica della qualità sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) presentare annualmente all'Amministrazione comunale una sintetica relazione sull'andamento del servizio e sui risultati complessivi della gestione;
- b) presentare proposte e/o suggerimenti sull'organizzazione del servizio e sui contenuti educativi dello stesso;
- c) promuovere iniziative di informazione alla cittadinanza, con particolare riguardo agli aspetti socio-educativi del bambino;
- d) esprimere il parere in ordine a proposta di nuovi servizi e su eventuali reclami;
- e) elaborare eventuali progetti relativi ai servizi per l'infanzia;
- f) verificare la qualità del servizio anche mediante l'utilizzo di indicatori per valutare i risultati raggiunti.

ART. 15 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso, circa la formazione e tenuta della graduatoria di ammissione al micronido è garantito secondo modalità e limiti previsti dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti, dalla L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dalla vigente normativa sulla privacy.

A tal fine, la richiesta di accesso **va prodotta al Concessionario che provvede a trasmetterla al Responsabile dei Servizi Sociali. La stessa istanza di accesso agli atti potrà essere trasmessa anche direttamente al Responsabile dei Servizi Sociali presso la sede comunale (tramite ufficio protocollo).**

ART.16 RICORSI

Contro la formazione delle graduatorie, fermo restando il ricorso al TAR, da esperirsi entro 60 gg. dal termine della pubblicazione all'albo, è ammesso anche ricorso in opposizione al responsabile dei servizi sociali entro 30 giorni dal termine della pubblicazione all'albo comunale di Pernumia.

ART. 17 - NORMA FINALE

Il presente regolamento, entra in vigore decorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sostituisce integralmente quello approvato con delibere di C. C. n. 38 del 17.12.2009 e n. 6 del 23.4.2014.